



**TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -**

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 4767/15 promosso con ricorso depositato in data 16.6.2015

da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Pernechele

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – Sezione di Padova

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28.1.2008 n. 25 e art.19 D.Lgs.1.9.2011 n.150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona- Sez. di Padova del 24.4.2015 (decreto n.PD0000580)

§§§

Il Giudice Onorario,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2016, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 16.6.2015 il ricorrente proponeva impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona- Sez. di Padova in epigrafe indicato, con il quale la Commissione rigettava la domanda di protezione internazionale chiedendo, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria, in subordine di quella umanitaria ed in ogni caso che fosse dichiarato annullabile il provvedimento di

diniego in quanto non indicante in modo preciso l'Autorità competente e le modalità dell'invio del ricorso a mezzo raccomandata.

Lamentava quindi un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa anche in riferimento alla reale situazione bellica del Mali, in particolare del Mali del sud.

Si costituiva il Ministero contestando le affermazioni del ricorrente e difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale, richiamandosi integralmente alle motivazioni del provvedimento impugnato, evidenziando anche come il Mali del sud, non sia interessato da conflitti armati e che la situazione dell'intero paese "possa considerarsi normalizzata".

All'udienza del 28.1.2016 comparivano il ricorrente ed il suo difensore; nessuno per il Ministero resistente.

Il Giudice Onorario, all'esito dell'interrogatorio libero del ricorrente e concessa la produzione di ulteriore documentazione, si riservava la decisione.

§§§

Va osservato come si infondata la richiesta di annullamento per vizio *ab origine* del provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale sollevata dal ricorrente: la Commissione Territoriale Patavina nella "Nota" a piè pagina dello stesso, ha correttamente indicato le modalità di ricorso, evidenziando specificatamente i riferimenti normativi dell'art.35 D.Lgs.25/2008 e 19 D.Lgs.150/2011 che con chiarezza indicano le modalità dell'inoltro della domanda.

Relativamente alla lamentata carenza e illogicità della motivazione, nonché dell'insufficiente attività istruttoria volta a verificare la reale situazione bellica del Mali ed in particolare del Mali del sud, va evidenziato come l'opposizione ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 attribuisca all'autorità giudiziaria adita l'onere dell'integrale riesame della domanda inoltrata alla Commissione territoriale di modo che il giudizio così instaurato non sia vincolato esclusivamente ai motivi di opposizione ma comporti un completo riesame della domanda presentata in sede amministrativa sia con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato che in ordine alla protezione sussidiaria o al rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU o da quelli indicati nel D.Lgs. 251/2007 art. 14 lett.c.) (Cass. 24.3.2011 , n. 6480); si da atto pertanto, come nel

procedere, l'autorità adita vaglierà la sussistenza di atti persecutori nonché i motivi della citata persecuzione al fine di accertare il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente ancorché incomba direttamente sull'istante il relativo onere probatorio (art. 3 D.Lgs. 25/2008);

§§§

Venendo alla protezione internazionale, si rileva che ex art.2 D.Lgs. 251/2007 può attribuirsi la qualifica di rifugiato e, come tale, di soggetto destinatario di protezione internazionale, a colui che *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”*, oppure a colui che *“apolide che si trova fuori dal territorio nel qual aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”*.

Lo stesso art.2 individua anche la persona ammissibile alla protezione sussidiaria quale il *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

Considerato che per accedere all'istituto della protezione sussidiaria risulta necessario non un mero timore di subire atti persecutori bensì un **effettivo e concreto rischio** di subire un grave danno, ossia: *“a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

Ritenuto che l'art. 3 del D.Lgs. 251/2007 prevede che, qualora alcuni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da

prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Dal complesso della norma risulta pertanto che la prospettazione del ricorrente deve essere suffragata da prove e nel caso in cui ciò non sia avvenuto, occorre procedere ad una valutazione dell'attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti, tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti.

Nel caso di specie, la Commissione Territoriale, oltre a considerare non credibile la storia personale riferita dal ricorrente e di natura meramente familiare-privata la vicenda relativa alla mutilazione dei genitali a cui sarebbe stata sottoposta la sorella (circostanza questa che sarebbe stata causa del litigio con i genitori), ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, non apparendo effettivo il rischio, nel caso di rientro nel paese di origine, di subire un grave danno o una minaccia individuale alla sua vita o alla sua persona, derivante da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, giacché risulta che le zone del Mali del sud ove ha vissuto il sig. Samako e Yaguinè), non siano interessate da conflitti armati, come invece il Mali del nord, già teatro di attacchi ai civili.

Ed ancora, che non ricorrano neppure i gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art.5 comma 6, D.Lgs.286/98 per il rilascio del permesso di soggiorno.

Occorre rammentare che l'art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che *“Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non*

corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese”.

Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda.

E' pacifico che nel nord del Mali persiste una grave situazione di insicurezza e incertezza che impone di sospendere i rimpatri forzati verso questa zona del paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, come affermato nella circolare n. 346 del 29.01.2014 del Ministero dell'Interno- Commissione nazionale per il diritto di asilo (che richiama l'informativa dell'UNCHR sui rimpatri in Mali del gennaio 2014).

In tal senso anche il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli affari Esteri che pur contenendo un'indicazione per i soli turisti Italiani e quindi da considerarsi solo per la valutazione generale del panorama politico del paese, evidenzia che: *“ In ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini occidentali (da ultimo il 20 novembre ed il 7 agosto scorso rispettivamente nella Capitale e nella città di Savarè dove commandi di terroristi hanno attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri), sono assolutamente da evitare viaggi nel Paese. Alla luce dell'elevato rischio terroristico nel Paese, le Autorità del Mali hanno pertanto prorogato fino al 31 marzo 2016 lo stato di emergenza inizialmente decretato per il periodo delle festività natalizie. Il Mali attraversa inoltre una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi).*

Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Kidal e Menaka. Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nonché la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako (nel marzo

2015 un attentato in un bar frequentato anche da stranieri ha provocato morti e feriti e nel novembre 2015 un altro attacco terroristico all'Hotel Radisson), è pertanto da considerarsi a rischio".

Per quanto riguarda la vicenda esposta dal ricorrente, si evidenzia come lo stesso viveva nel sud del paese e solamente per una mera questione familiare si sarebbe spostato prima nella capitale Bamako, successivamente in Costa D'avorio dal fratello, per poi ritornare dopo 2 anni nuovamente a Bamako e scappare definitivamente per paura della guerra nel 2012.

Non viene narrato dal sig. Touré alcun episodio specifico di minacce o di disordini che l'abbiano coinvolto e pertanto non appare credibile il timore di essere ucciso per le guerriglie.

Risultano anche alcuni contrasti ed omissioni nella narrazione tra quanto dichiarato alla commissione e a questo Giudice, poiché alla prima veniva evidenziato come motivo di fuga verso Gao il timore di essere ucciso dai ribelli che avevano ucciso il padre, mentre al sottoscritto giudicante è stato riferito di essere andato a Gao per la guerra, senza specificare alcunché.

Si ritiene pertanto, in difetto della plausibilità della narrazione ed alla luce del panorama politico del sud del Mali (zona in cui il ricorrente ha vissuto), non vi siano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non appearing effettivo il rischio, nel caso di rientro nel paese di origine, di subire un grave danno o una minaccia individuale alla sua vita o alla sua persona.

Tuttavia, atteso il contesto di grave emergenza umanitaria della popolazione maliana e comunque il quadro politico nel suo insieme di generale instabilità, considerato che in Italia il ricorrente è ben integrato, sta studiando l'italiano ed ha un lavoro che diventerà a tempo indeterminato una volta regolarizzata la sua posizione, sono ravvisabili elementi tali da integrare i presupposti per la concessione del permesso per motivi umanitari, poiché si ritiene anche che se tornasse al suo paese di origine "incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità" (Cass. 3347/15), idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte quotidiane..

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente nato a Yaghine l'8.4.1988 al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 5 febbraio 2016

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Giuriolo

